



## IL TAR HA ACCOLTO IL RICORSO AMBIENTALISTA! NE PUBBLICHIAMO UNO STRALCIO:

Ritenuto che ad un primo esame, proprio della fase cautelare, sussiste il dedotto danno grave ed irreparabile in relazione al ricorso per motivi va accolta la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati in relazione:

-all'impugnato D.A.31 agosto 2009, nella parte in cui non prevede espressamente il divieto di caccia rispettivamente sia nei valichi montani interessati dalla migrazione dell'avifauna (art.21 co.2 L.R.33/97) sia nelle ZPS ove insistono comunque rotte migratorie;

-all'impugnato D.A. 7 luglio 2009 in quanto re-introduce, a differenza di quanto previsto nel D.A.15/4/09 e senza adeguata istruttoria, la possibilità del prelievo venatorio rispettivamente a) nei pantani della Sicilia sud-Orientale, ricadenti nei territori dei Comuni di Noto, Pachino e Portopalo di Capopassero (SR2), e b) nel Lago Trinità del Comune di Castelvetro (TP2);

**TRA POCO PUBBLICHEREMO IL TESTO INTEGRALE!**

Palermo, li 13/10/2009

[www.sicilianacaccia.it](http://www.sicilianacaccia.it)

*Venatoria Sicula*

*L'informazione corretta sulla Caccia*